



Copia Conforme

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 27 del 27/04/2019

**OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE VIAGGIO CULTURALE
PRESSO CAPITALE EUROPEA - APPROVAZIONE
DIRETTIVE**

L'anno **2019** il giorno **27** del mese di **Aprile** alle ore **11.00** nella sala delle Adunanze del Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone seguenti:

	Nominativo	Presente
1	MARIA FRANCESCA FRAU	NO
2	MARIA LAURA GHISU	SI
3	EFISIO ARBAU	NO
4	MICHELE CADEDDU	SI
5	FRANCA BUSSU	SI

Presiede la seduta il **Assessore MICHELE CADEDDU**, con l'assistenza del Segretario, **ANTONINA MATTU**.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con il programma amministrativo approvato durante la seduta di insediamento dell'amministrazione comunale, è stato definito come prioritario l'intervento in campo culturale e sociale;

CONSIDERATO il gradimento da parte della comunità rispetto al progetto "Ollolai in movimento", si ritiene che lo stesso possa essere ampliato attraverso un'ulteriore offerta individuata nel viaggio culturale presso una Capitale Europea;

DATO ATTO CHE tale ampliamento del Servizio, da realizzarsi nel periodo estivo, risulta essere un aggravio non sostenibile per l'unico dipendente del Servizio Sociale, cui il progetto fa riferimento, si ritiene opportuno affidare l'organizzazione e gestione del Servizio in oggetto ad un operatore economico esterno previa acquisizione di un dettagliato preventivo di spesa;

ATTESO CHE la Corte Costituzionale, con sentenza n. 727 del 27 luglio 2004 riguardante la legittimità costituzionale del sopracitato art. 113 bis, ha riconosciuto alle Regioni e agli enti locali la piena ed esclusiva potestà normativa sul tema, in quanto il legislatore statale ha indebitamente disciplinato una materia che, non rientrando nel mercato concorrenziale (riferibile solo ai servizi qualificati come "economicamente rilevanti"), è rimessa a fonti regionali e locali;

CHE con l'art 4 comma 6 del DL 95/2012, conv. in L. 135 /2012, il legislatore, più recentemente, ha ribadito la possibilità per gli enti pubblici di gestire servizi culturali mediante affidamento diretto a fondazioni o ad associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, precisando, da un lato, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria; e dall'altro lato dispone che ciò non si applica, tra gli altri, agli enti e alle associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali;

CHE l'art. 5, comma 1, della L. 381/1991, recante "Disciplina delle cooperative sociali" dispone che gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto di Iva sia inferiore a quelli stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;

PRESO ATTO del mutato quadro della legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento a:

- art. 112, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, così come riformulato dal D.Lgs. 56/2017, che recita: "Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati";

- la Determinazione n. 3 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dell'1.8.2012, avente ad oggetto "Linee Guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 381/1991" che definisce, in particolare, durata, modalità e clausole sociali di affidamento delle convenzioni;

- l'art. 1, comma 610, della L.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ha integrato il comma 1 dell'art. 5 della L. n. 381/1991, stabilendo che, per affidare alle cooperative sociali di tipo B appalti di forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, devono essere effettuate procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza;

- la delibera dell'ANAC n. 32 del 20.1.2016 recante "Linee guida per l'affidamento di servizi a Enti del terzo settore e alle Cooperative Sociali";

- le linee guida ANAC N. 2 di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016;

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, così come riformulato dal D.Lgs. n. 56/2017, che recita: " Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15.6.2015, n.81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto";

DATO ATTO che l'art. 5, comma 1, della L. 381/1991, come sostituito dall'art. 20 della L.52/1996, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 610, della L. 190/2014, prevede che gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della P.A., possono stipulare convenzioni con le Cooperative di tipo B, finalizzate a creare opportunità di lavoro per le imprese sopracitate, il tutto nel rispetto dei limiti delle soglie comunitarie;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs.267/2000 T.U. EE.LL.;

UNANIME

DELIBERA

DI DARE ATTO CHE la premessa fa parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE la realizzazione nel 2019 di un viaggio culturale presso una Capitale Europea si ritiene opportuno affidare l'organizzazione e gestione del Servizio in oggetto ad un operatore economico esterno previa acquisizione di un dettagliato preventivo di spesa;

DI DEMANDARE al Responsabile Unico a procedere all'adozione degli atti necessari alla realizzazione del Progetto indicato in premessa;

DI DICHIARARE la presente, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso nella proposta di deliberazione)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO

Ing.

Davide

Soro

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**
MICHELE CADEDDU



► **Il Segretario Comunale**
ANTONINA MATTU

f.to

f.to

PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale dal 02/05/2019 per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 02/05/2019



► **Il Responsabile**
ANTONINA MATTU

f.to

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il 27/04/2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 2 maggio 2019




► **Il Responsabile**
ANTONINA MATTU

f.to

È copia conforme all'originale.

Data _____



► **Il Responsabile**

.....